

1. Contenuto e finalità dell'indagine conoscitiva.

L'indagine conoscitiva sulle caratteristiche attuali dello sviluppo del sistema industriale e il ruolo delle imprese partecipate dallo Stato, con particolare riferimento al settore energetico, è stata deliberata dalla X Commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera il 25 ottobre 2011 e si è avviata con le prime audizioni alla fine del successivo mese di novembre.

Le motivazioni alla base della decisione di intraprendere l'indagine, come si evince dal programma della medesima allegato alla deliberazione, risiedevano nella constatazione che la crisi dell'economia dell'intera area dell'euro sembrava colpire in modo particolare l'Italia, forse a causa della particolare struttura del suo sistema produttivo che si poggia, da un lato, su una grande rete di piccole e piccolissime industrie, e dall'altro, su alcuni grandi « colossi » rappresentati – in parte – da aziende partecipate dallo Stato.

« È stato da più parti sottolineato – si legge nel programma – come l'attuale crisi dell'economia italiana sia in particolare da connettere al mancato sviluppo del sistema industriale nel suo complesso; in questo senso, di fronte all'accentuato processo di globalizzazione nella produzione e nel commercio, il sistema industriale italiano, ancora basato in gran parte sul sistema delle micro, piccole e medie imprese, dimostra un'accentuata debolezza. D'altro canto, l'economia italiana si caratterizza anche per una presenza particolarmente rilevante, anche nel confronto internazionale, di società partecipate dallo Stato, in settori economici di particolare strategicità, sebbene le dismissioni di partecipazioni statali effettuate in Italia in particolare nello scorso decennio abbiano ridisegnato il ruolo dello Stato e dei soggetti pubblici nel sistema economico nazionale. Ciò appare particolarmente rilevante per il settore energetico, basti indicare realtà quali ENI, Enel, Snam Rete Gas, Terna, SOGIN, ma anche in relazione al settore dell'internazionalizzazione (ad es. la SACE) della produzione industriale e della ricerca (Finmeccanica, Fincantieri, SOGIN, STMicroelectronics NV). »

Appariva quindi di grande interesse per la Commissione Attività produttive acquisire elementi utili per valutare come e se queste due grandi realtà dell'economia italiana (il vasto mondo delle PMI e la realtà di settori rilevanti e strategici in mano pubblica) riescano ad integrarsi tra loro e a fare sistema, o meno.

« Le società partecipate – continuava il programma – sono realtà tra loro molto diverse, sia per storia che per caratteristiche economiche, e il *focus* dell'indagine sarà diretto prevalentemente sui settori economici di più stretta competenza della X Commissione, ovvero quello energetico e della produzione industriale. Sarà quindi in tali settori effettuata una ricognizione puntuale e aggiornata non soltanto per esigenze conoscitive ma anche in relazione alle prospettive del migliore utilizzo delle società partecipate, con particolare riferimento alle loro finalità economiche e alla loro capacità di integrarsi o meno per supportare il più completo tessuto produttivo del Paese.

Da un'analisi compiuta dall'economista Edoardo Reviglio, sulle società partecipate dallo Stato, si rileva infatti che il loro valore complessivo è di quasi 45 miliardi di euro, dei quali 17,34 miliardi relativo alle tre società quotate (Enel, Finmeccanica ed Eni), mentre il portafoglio complessivo rende soltanto l'1,8 per cento allo Stato. Le società in utile hanno un rendimento medio del 6,7 per cento: in altre parole le società partecipate hanno un rendimento minore rispetto a quello medio delle società private attive negli stessi settori.

In questo contesto, infine, le recenti innovazioni introdotte dal decreto-legge n. 34 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 75 del 2011, che consentono alla CDP Spa di assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività e di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese, hanno sollecitato un ampio dibattito sulle prospettive di Cassa depositi e prestiti e sulla funzione che essa può svolgere nell'ambito del sistema produttivo nazionale e, più in generale, per quanto concerne la proprietà e la gestione delle reti e delle infrastrutture in settori strategici ».

« Scopo quindi dell'indagine — concludeva il programma — è quello di valutare l'adeguatezza delle società partecipate, nei settori indicati, nella realizzazione delle finalità economiche cui sono preposte, in una prospettiva che consenta una riflessione sulla generale definizione della politica industriale del Paese. Sarà al contempo effettuata una valutazione anche sull'adeguatezza del quadro normativo ad oggi esistente ».

Nel corso dell'indagine la Commissione ha proceduto alle seguenti audizioni:

29 novembre 2011: audizione del presidente della Simest, Giancarlo Lanna, e dell'amministratore delegato della Sogei, Cristiano Cannarsa;

24 gennaio 2012: audizione dell'amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono, e dell'amministratore delegato di Sogin, Giuseppe Nuoci;

31 gennaio 2012: audizione del presidente Franco Bassanini, e dell'amministratore delegato, Giovanni Gorno Tempini, di Cassa depositi e prestiti, nonché dell'amministratore delegato, Alessandro Castellano, e del direttore affari legali e generali, Rodolfo Mancini, di Sace;

7 febbraio 2012: audizione del responsabile ufficio studi Confindustria — Imprese per l'Italia, Mariano Bella, del responsabile del dipartimento competitività, ambiente e sicurezza Cna, Tommaso Campanile, e del coordinatore area ambiente ed energia di Confesercenti, Gaetano Pergamo;

14 febbraio 2012; audizione dell'amministratore delegato di Ansaldo Energia, Giuseppe Zampini;

22 maggio 2012: audizione del responsabile dei rapporti istituzionali di Eni, Leonardo Bellodi, e del capo della direzione VII

(finanza e privatizzazioni) — dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, Francesco Parlato;

29 maggio 2012: audizione dell'amministratore delegato, Carlo Bozotti, e del vicepresidente, Bruno Steve, di STMicroelectronics Holding NV, nonché del direttore della divisione amministrazione finanza e controllo di Enel, Luigi Ferraris;

18 settembre 2012: audizione del segretario nazionale della Flaei-Cisl, Mario Arca, del dirigente confederale della Ugl, Fiovo Bitti, del segretario confederale della Ugl, Ivette Cagliari, del funzionario del dipartimento reti e terziario-Cgil, Antonio Filippi, del funzionario della Uil, Giacinto Fiore, del segretario del comparto energia Femca-Cisl, Bruno Quadrelli, e dell'esperto del dipartimento pubblico impiego, artigianato, energia-Cisl, Silvano Scajola;

19 settembre 2012: audizione del presidente e amministratore delegato di Gse – Gestione Servizi Energetici Nando Pasquali;

25 settembre 2012: audizione del sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti;

26 settembre 2012: audizione del Direttore centrale per la ricerca economica e le relazioni internazionali della Banca d'Italia, Daniele Franco;

17 ottobre 2012: audizione dell'amministratore delegato di Snam Spa, Carlo Malacarne.

2. *Il Quadro normativo.*

L'analisi giuridica del quadro normativo delle società a partecipazione pubblica presenta aspetti di notevole complessità in quanto l'economia italiana è caratterizzata da una presenza diffusa, di dimensioni particolarmente significative anche nel confronto con altre realtà nazionali, di società a partecipazione pubblica rappresentanti di realtà tra loro molto diverse, per storia, caratteristiche economiche e fondamento giuridico che hanno determinato una notevole stratificazione normativa.

Il quadro giuridico di riferimento di tali realtà eterogene è composto da una congerie di disposizioni speciali, spesso introdotte in risposta ad esigenze contingenti, che si intrecciano con la disciplina codicistica di carattere generale.

Nell'ultimo decennio il fenomeno si è amplificato anche grazie all'aumento del numero delle società controllate da amministrazioni regionali, provinciali e locali.

Nell'evidente impossibilità in questa sede di dedicarsi ad un *excursus* storico che possa dar conto di ciascuna specificità si è scelto di focalizzare l'analisi normativa alle società pubbliche che operano essenzialmente nel settore dell'energia in quanto più aderente all'ef-

fettivo andamento dell'indagine conoscitiva parlamentare ed ai principali obiettivi individuati.⁽¹⁾

In estrema sintesi quindi si può affermare che al regime generale delineato dal codice civile nel libro V, Titolo V, Capo V, relativo alle società per azioni – e specificamente nella Sezione XIII di tale Capo, relativa alle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici (articolo 2449 c.c.) e la successiva Sezione XIV dedicata alle «società di interesse nazionale» – si sovrappongono una serie di disposizioni normative di carattere speciale, introdotte attraverso una serie di interventi legislativi susseguitisi nel tempo e in special modo nel corso degli ultimi anni.

La disciplina delle società pubbliche è composta oggi da una congerie di disposizioni, dettate a seconda delle contingenze e delle necessità, a volte riferite ad un'unica società (le c.d. società di diritto singolare), a volte riferite a gruppi di società (ad esempio le società partecipate da regioni ed enti locali, oppure le società di gestione di servizi pubblici locali), a volte ad intere categorie (ad esempio, le società in partecipazione totalitaria o le società in partecipazione mista, maggioritaria o minoritaria). A queste si aggiungono norme valide per i soci delle società in partecipazione pubblica, che vanno dal divieto di costituzione, al dovere di dismissione, all'obbligo di giustificare la costituzione o il mantenimento della partecipazione, alla disciplina della scelta dei soci privati, alla specificazione delle modalità di interazione fra socio e società.

Ai fini della comprensione dell'assetto giuridico attuale si può comunque osservare come negli ultimi anni le società pubbliche siano state oggetto di una serie di disposizioni normative che hanno accentuato i profili di specialità della disciplina rispetto a quella generale applicabile alle società commerciali e contenuta nel suo nucleo essenziale nel codice civile.

Sulla base degli interventi legislativi più recenti si è in particolare assistito ad una tendenziale assimilazione delle società pubbliche alle pubbliche amministrazioni e, conseguentemente, alla loro sottoposizione a misure di contenimento della spesa pubblica, a regole di trasparenza, a vincoli sull'organizzazione.

In questa prospettiva, le leggi finanziarie per il 2007 ed il 2008 hanno imposto limiti stringenti all'organizzazione interna e all'operatività delle società a partecipazione pubblica – assimilandole ad enti pubblici piuttosto che a imprese pubbliche – mentre nel contempo la giurisprudenza ha tracciato l'ambito di responsabilità civile e amministrativa degli amministratori delle società a partecipazione pubblica, sottponendoli alla giurisdizione della Corte dei conti nell'ipotesi di danno diretto.

A testimonianza di questa tendenziale assimilazione delle società partecipate si può rilevare come le diverse norme che dalla XV Legislatura hanno posto limiti all'organizzazione e al funzionamento delle società pubbliche, ristringendo altresì la stessa possibilità di

(1) Per un'analisi approfondita del quadro normativo e delle tendenze più recenti della legislazione si rinvia a «Le società a partecipazione pubblica tra tutela della concorrenza, moralizzazione e amministrativizzazione» di Giuseppe Urbano, in «Amministrazione in cammino», rivista elettronica di diritto pubblico.

costituzione di società ovvero prevedendo obblighi di dismissione delle stesse partecipazione detenute da enti pubblici, sono state annoverate fra le misure di riduzione e contenimento della spesa degli enti pubblici.

Si pensi, a titolo esemplificativo, ai limiti al numero degli amministratori, ai tetti ai compensi dei presidenti e dei componenti del consiglio di amministrazione, ai limiti al conferimento dell'incarico di amministratori, agli obblighi di comunicazione e di pubblicità a carico delle società e dei soci pubblici, ai vincoli sulle procedure di assunzione e ai limiti alla stessa possibilità di costituire e mantenere partecipazioni in società non strettamente strumentali al perseguitamento di finalità istituzionali.

Si può altresì osservare come l'applicazione di una crescente normazione speciale inerente le società pubbliche sia stata tuttavia esclusa, in via generale, per le società quotate in mercati regolamentati – e, più ampiamente, per le partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati – per le quali si registra un assoggettamento tendenzialmente esclusivo alla disciplina codicistica. La disciplina generale appare dunque in linea di massima riaffermata per le società quotate, per le quali la natura di soggetti sottoposti interamente al mercato sembra costituire una sorta di diaframma difensivo dall'applicazione intrusiva di regole pubblististiche.

La non applicabilità delle norme speciali è stata, peraltro, specificamente sancita anche con riferimento alla responsabilità degli amministratori di società quotate con partecipazione pubblica diretta o indiretta e loro controllate quando la partecipazione sia inferiore al 50 per cento, per le quali si ribadisce l'esclusiva applicazione della disciplina civilistica e, conseguentemente, della giurisdizione del giudice ordinario sulle relative controversie⁽²⁾.

È anche sulla base di tale evoluzione dell'assetto normativo che trae fondamento la distinzione, ricorrente nella dottrina e nella giurisprudenza, fra le società che mantengono in larga parte i caratteri distintivi dell'istituto civilistico (qualificabili, secondo una tradizionale definizione, come società private in mano pubblica) e i casi in cui il ricorso allo strumento societario produce, invece, un'amministrazione pubblica in forma di società.

Il complessivo assetto normativo che si è venuto a delineare in questi ultimi anni non ha tuttavia assunto, sinora, le caratteristiche di un sistema organico e stabile; non è dato rinvenirsi, infatti, una sorta di « statuto unico delle società di diritto pubblico »; la disciplina speciale dettata per le società pubbliche continua invece ad apparire come un insieme di deroghe alla disciplina generale, soggette peraltro a frequenti ripensamenti da parte del legislatore.

Per quanto riguarda gli interventi normativi più rilevanti della XVI legislatura si segnala che ad esempio l'articolo 8 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011

(2) Per un'analisi più dettagliata della disciplina si rinvia al Dossier del Servizio Studi della Camera dei deputati, n. 237 del maggio 2011.

n. 111, impone a tutti gli enti e gli organismi pubblici di pubblicare sul loro sito informazioni dettagliate su tutte le partecipazioni societarie detenute, anche indirette e minoritarie, e sui collegamenti esistenti tra le società partecipate e l'ente partecipante.

Con l'obiettivo di interventi che mirassero ad una sorta di moralizzazione e di freno al dilagare del fenomeno delle società a partecipazione pubblica, inoltre, con il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario (la c.d. *spending review*), il legislatore è tornato ad occuparsi di società a partecipazione pubblica.

In particolare l'articolo 4 del d.l. n. 95 del 2012 citato è dedicato a « Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche » e contiene una serie di diverse disposizioni che regolano vari aspetti tra i quali la riduzione dei componenti dei Consigli di amministrazione, i piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate, l'affidamento diretto (che può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa comunitaria in materia di gestione *in house*), limitazioni nelle assunzioni per le società pubbliche che abbiano conseguito nel 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento, con esclusione di quelle quotate e le loro controllate, nonché misure di contenimento della spesa per il personale dipendente dalle società medesime.

2.1. La diffusione delle società partecipate da enti pubblici.

L'economia italiana è caratterizzata da una presenza diffusa, di dimensioni particolarmente rilevanti anche nel confronto internazionale, di società partecipate da soggetti pubblici.

Per tali società, il quadro giuridico di riferimento è composto da una congerie di disposizioni speciali che si intrecciano con la disciplina codicistica di carattere generale.

Alle società partecipate da enti pubblici che producono beni e servizi operanti in regime di mercato ed aventi forma e sostanza privatistica, si affiancano, infatti, sempre più spesso, soggetti che - pur avendo una veste giuridica privatistica - persegono interessi generali, svolgendo compiti e funzioni di natura pubblicistica tali da configurarli come veri e propri apparati pubblici - enti pubblici in forma societaria - o « organismi di diritto pubblico », secondo la definizione della direttiva 2004/18/CE, soggetti a particolari e penetranti regole di gestione e controllo pubblico. Tali soggetti rientrano dunque in un concetto di pubblica amministrazione flessibile, « a geometrie variabili »⁽³⁾.

(3) Si veda sul punto, in dottrina, F. Caringella « Manuale di diritto amministrativo », ed. Dike, 2012, pg. 594.

L'individuazione di una classificazione delle tipologie delle società a partecipazione pubblica risente della stratificazione normativa e della estrema eterogeneità della disciplina di settore in vigore, risultando quindi di non agevole enucleazione.

Anche se non rientrante negli obiettivi dell'indagine conoscitiva parlamentare risulta comunque utile tentare in ogni caso una individuazione dell'ambito oggettivo di riferimento.

Una classificazione interessante è contenuta nella relazione presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze *pro tempore* Tommaso Padoa Schioppa in un'audizione presso la V Commissione (Programmazione economica e Bilancio) e la VI Commissione (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica.⁽⁴⁾

Tale ricostruzione presenta quattro categorie di società a partecipazione pubblica che però si basano su criteri alquanto disomogenei.

La prima categoria si basa sul criterio dell'attività concretamente svolta e comprende le società svolgenti attività prevalentemente pubblicistiche (tra gli esempi concreti della categoria sono stati individuati: GSE, Consap, Consip, Italia Lavoro e Sviluppo Italia). Secondo la relazione ministeriale per queste società – senza mettere in discussione né la forma giuridica, né la partecipazione dello Stato – sarebbe necessario il miglioramento della funzioni svolte e delle condizioni economico-finanziarie.

La seconda categoria si basa anch'essa sul criterio dell'attività concretamente svolta e comprende le società che erogano servizi pubblici in posizione di sostanziale preminenza (esempi concreti: Ferrovie dello Stato, Poste Italiane, ANAS, ENAV, Poligrafico dello Stato). In questi casi la relazione ministeriale, posta l'esigenza di un miglioramento dell'efficienza e/o autosufficienza economico-finanziaria, si pone l'interrogativo dell'opportunità della forma societaria rispetto alla natura dell'attività svolta da alcuni di essi (in particolare ANAS e ENAV). Si tratta, infatti, di soggetti che svolgono anche funzioni di controllo e non solo di produzione e di vendita di servizi. La terza categoria – a differenza delle prime due che prendevano in considerazione il criterio endogeno dell'attività svolta – si basa sul criterio esogeno dato dalle caratteristiche del mercato di riferimento e, in particolare, la sua strategicità (ENI, ENEL, Finmeccanica). In questi casi la strategicità del settore giustificherebbe il mantenimento della quota di controllo superiore al 30 per cento al fine di conservare una posizione prevalente. La discesa al di sotto di questa soglia è stata reputata inopportuna e foriera di problematiche.

Infine, un ultimo criterio prende anch'esso in considerazione le caratteristiche del mercato di riferimento, ma secondo un significato economico-giuridico. Si prendono in considerazione, cioè, i mercati completamente liberalizzati e, dunque, aperti alla concorrenza, come il settore manifatturiero e alcuni servizi pubblici.

Un'altra classificazione è stata invece proposta ai fini di una comprensione delle ragioni della presenza di un controllo pubblico

(4) Cfr. in proposito seduta del 14 febbraio 2007 delle citate commissioni.

delle società partecipate dal MEF, e soprattutto di possibili ipotesi di riassetto del sistema di società controllate⁽⁵⁾.

Per provare a capire meglio la natura delle diverse società e il ruolo che esse svolgono si può ipotizzare una diversa classificazione basata sul grado di esistenza di due vincoli alla discrezionalità dello Stato: il vincolo esterno, ovvero la presenza di un mercato, e quello interno, ovvero la presenza di capitale privato. Tale classificazione permette di individuare tre diverse tipologie di imprese a cui se ne aggiunge una quarta di società che, per le funzioni svolte, non si inseriscono in nessuna delle ipotesi possibili.

La prima tipologia di imprese da considerare è quella di aziende che operano sul mercato e nelle quali vi è una significativa presenza di capitale privato, ovvero aziende nelle quali sono presenti sia il vincolo esterno che quello interno.

Nella seconda tipologia rientrano imprese che operano sul mercato o che forniscono servizi ai cittadini, ma nelle quali vi è scarsa o nessuna presenza di capitale privato e nelle quali quindi è presente il vincolo esterno, ma non quello interno. Esse agiscono in base a modalità e criteri delle società private, ma devono ottemperare agli obblighi derivanti da contratti di servizio con lo Stato.

La terza tipologia raggruppa le imprese che agiscono in realtà come agenzie e che sono totalmente possedute dal Tesoro. Esse sono nella sostanza enti pubblici economici, per i quali sia il vincolo esterno che quello interno sono inesistenti, e hanno un grado di libertà dalla politica molto ridotto.

Infine, vi è una quarta tipologia residuale di società, che potremmo definire « altre ».

Per quanto riguarda le amministrazioni statali, l'autorizzazione all'assunzione di nuove partecipazioni o al mantenimento di quelle detenute è data con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, di concerto con il Ministro dell'economia (articolo 3, comma 28-bis, legge n. 244/2007).

Per lo Stato, in caso di costituzione di società che producono servizi di interesse generale e di assunzione di partecipazioni in tali società, le relative partecipazioni sono attribuite al Ministero dell'economia e finanze, il quale esercita i diritti dell'azionista, di concerto con i Ministeri competenti per materia (articolo 3, comma 27-bis, legge n. 244/2007).

2.2. Partecipazioni statali dirette.

Società partecipate dal Ministero dell'economia e finanze.

Per il Ministero dell'economia e finanze, l'elenco delle società da esso partecipate – con partecipazione diretta di maggioranza/controllo – è indicato nel Rendiconto generale dello Stato 2011, che espone i dati relativi all'esercizio 2010. Tale elenco è periodicamente aggiornato e reso disponibile sul sito del Ministero⁽⁶⁾.

(5) Cfr. in proposito il Rapporto del Centro Europa Ricerche su Ruolo e Governance delle imprese controllate dallo Stato: analisi e proposte per il futuro, 2007.

(6) http://www.dt.mef.gov.it/it/finanza_privatizzazioni/partecipazioni/.

I dati che si forniscono sono quelli aggiornati alle informazioni disponibili sul predetto sito del MEF, alla data del 25 ottobre 2012.

<i>Società per settore</i>	<i>Partecipazione del Ministero (%)</i>
<i>Assicurativo</i>	
CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.	100
SACE S.p.A. (*)	100
<i>Bancario e Servizi finanziari</i>	
Cassa depositi e prestiti CDP S.p.A.	70
<i>Difesa e Aerospazio</i>	
Finmeccanica S.p.A.	30,20
<i>Editoriale e culturale</i>	
ARCUS S.p.A. (**)	100
<i>Energetico</i>	
ENEL S.p.A.	31,24
ENI S.p.A. (« Cassa depositi e prestiti detiene una partecipazione del 25,76 %)	4,34
Gestore dei servizi elettrici (GSE S.p.A.)	100
Società Gestione Impianti Nucleari (SOGIN S.p.A.)	100
<i>Holding di partecipazione</i>	
Fintecna S.p.A. (*)	100
RAI S.p.A.	99,56
Cinecittà Holding S.p.A.	100
STMicroelectronics Holding N.V	50
<i>Mezzogiorno e sviluppo territoriale</i>	
SOGESID - Società per la Gestione degli Impianti Idrici S.p.A.	100
Agenzia Attraz. Invest. Svil. Impresa (ex Sviluppo Italia S.p.A.)	100
Studiare Sviluppo S.r.l.	100
<i>Occupazione e previdenza</i>	
Italia Lavoro S.p.A.	100
Società per lo sviluppo del Mercato dei fondi pensione S.p.A. (MEFOP S.p.A.)	55,01
<i>Postale</i>	
Poste Italiane S.p.A.	100

<i>Società per settore</i>	<i>Partecipazione del Ministero (%)</i>
<i>Servizi vari</i>	
Coni Servizi S.p.A.	100
CONSIP - Concessionaria Servizi Informativi Pubblici S.p.A.	100
EUR S.p.A.	90
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	100
Sistemi di consulenza per il Tesoro (SICOT S.r.l.)	100
Società generale d'informatica - SOGEI S.p.A.	100
Società per gli studi di settore - SOSE s.p.a (Banca d'Italia detiene la restante partecipazione del 12%)	88
<i>Infrastrutture e Trasporti</i>	
Alitalia in a.s.	49,90
ENAV S.p.A.	100
Ferrovie dello Stato S.p.A.	100
ANAS S.p.A.	100
Rete Autostrade mediterranee S.p.A.	100
Expo 2015 S.p.A.	40

Società controllate da altri Ministeri.

I dati che seguono, relativi alle società controllate dagli altri Ministeri, sono quelli contenuti nel Rendiconto generale dello Stato 2011 (che espone i dati relativi all'esercizio 2010), aggiornati sulla base della legislazione vigente.

Ministero dello sviluppo economico

<i>Società</i>	<i>Partecipazione del Ministero (%)</i>
SIMEST - Società Italiana per le Imprese all'Estero - S.p.A. (*)	76,0
Cooperazione finanza impresa - CFI S.coop.a ⁽⁷⁾ .	98,42
Società finanziaria per la cooperazione di produzione e lavoro - SO.FI.COOP.	99,64

(7) Nel rendiconto 2010 CFI S.c.a non figura come società controllata, vista la peculiarità del trattamento giuridico delle società cooperative.

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

<i>Società</i>	<i>Partecipazione del Ministero (%)</i>
Istituto Sviluppo Agroalimentare - ISA S.p.a	100
Agenzia di Pollenzo S.p.a	3,90

L'articolo 12, comma 18-bis del decreto-legge n. 95/2012 (legge n. 135/2012) ha disposto la soppressione della società Buonitalia S.p.a. in liquidazione, società partecipata al 70 per cento del MIPAFF, con attribuzione delle funzioni all'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, a cui vengono trasferite anche le risorse umane, strumentali e finanziarie residue della soppressa società⁽⁸⁾.

Ministero per i beni e le attività culturali.

<i>Società</i>	<i>Partecipazione del Ministero (%)</i>
Ales Arte, Lavoro e Servizi S.p.a	100

Ministero della difesa.

Relativamente a tale Ministero, si ricorda la società Difesa servizi S.p.a., società istituita con legge finanziaria 2010, e da esso interamente partecipata.

Il Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ha approvato, con il decreto 10 febbraio 2011, lo Statuto della società « Difesa Servizi Spa »⁽⁹⁾. La società è divenuta operativa con la prima riunione dell'assemblea ordinaria, l'8 marzo 2011.

La società, pertanto, non figura nel Rendiconto 2011, che è relativo all'esercizio di gestione 2010.

2.3 Un focus sulla politica energetica.

2.3.1 normativa comunitaria.

Le direttive comunitarie del 2008/2009 sui mercati interni dell'energia elettrica e del gas e sulla trasparenza dei prezzi.

La direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 <http://documenti.intra.camera.it/leg16/dossier/testi/AP0183a.htm> - ftn4, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ha introdotto regole comuni in materia di

(8) Tale società avrebbe dovuto essere incorporata entro il 30 giugno 2008, nella società ISA a norma dell'articolo 28, co. 1-bis del decreto-legge n. 248/07, ma tale operazione non è stata effettuata.

(9) Pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 17 febbraio 2011.

produzione, trasmissione (trasporto), distribuzione e fornitura di energia elettrica, con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo di un mercato dell'elettricità concorrenziale, sicuro e sostenibile sul piano della tutela ambientale. A tal fine essa ha definito le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore dell'energia elettrica, l'accesso aperto al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché nella gestione dei sistemi, e definisce anche gli obblighi di servizio universale e i diritti dei consumatori chiarendo altresì i requisiti in materia di concorrenza.

Il provvedimento fa parte del c.d. « terzo pacchetto energia », comprendente il regolamento (CE) n. 713/2009 che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, la direttiva 2009/73/CE (« direttiva gas »), il regolamento (CE) n. 714/2009 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e il regolamento (CE) n. 715/2009 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale.

La direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, ha introdotto nuove norme comuni per il mercato interno del gas naturale e conseguentemente abroga la direttiva 2003/55/CE.

Il mercato interno del gas naturale soffre di carenza di liquidità e di trasparenza che ostacolano l'efficiente allocazione delle risorse, la copertura dei rischi, l'entrata di nuovi attori e il buon funzionamento del mercato stesso. La Commissione europea ha dunque giudicato necessario ridefinire le regole e le misure applicabili al mercato interno del gas al fine di garantire una concorrenza equa e una protezione adeguata dei consumatori.

La direttiva in esame stabilisce pertanto norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale, definendo le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore del gas naturale, l'accesso al mercato, i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale nonché la gestione dei sistemi.

Le norme stabilite dalla direttiva per il gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto (GNL), si applicano in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possano essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza.

La direttiva 2008/92/CE del Parlamento e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, procede alla rifusione delle disposizioni della direttiva 90/377/CEE e successive modifiche concernenti la procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica.

La trasparenza dei prezzi dell'energia è essenziale per la realizzazione e il buon funzionamento del mercato interno dell'energia. Essa può contribuire a eliminare le discriminazioni tra i consumatori, favorendo la libera scelta tra le diverse fonti energetiche e tra i fornitori.